



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

DELIBERA n. 17/2016 del 7/8 gennaio 2016

OGGETTO: Richiesta di parere formulata dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Salute in merito alla presunta inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico conferito all'avv. Manola Di Pasquale, consigliere comunale del comune di Teramo, quale componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale". **AG 97/15/AC**

In esito a quanto richiesto, si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 7 e 8 gennaio 2016– ha approvato la sua seguente delibera.

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 142727 del 28 ottobre 2015, il capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Salute ha chiesto un parere in merito alla presunta inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico conferito dalla Regione Abruzzo all'avv. Manola Di Pasquale, consigliere comunale del comune di Teramo, quale componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

Il richiedente ritiene a sostegno di tale presunta preclusione che l'Istituto di cui trattasi è ente sanitario di diritto pubblico che opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento scientifico dello Stato e della Regione, sotto la vigilanza amministrativa della Giunta Regionale.

Da ultimo si chiede, altresì, se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 17 del citato decreto 39/2013, nonché le conseguenze sanzionatorie dell'art. 18 dello stesso dettato normativo, anche in considerazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 5 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, concernente gli emolumenti percepibili dai titolari di cariche elettive.

Con atto del 13 ottobre 2015 il Presidente della Regione Abruzzo ha nominato l'avv. Manola Di Pasquale, quale componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise. Successivamente alla prima seduta la stessa è stata nominata presidente del cda del suddetto Ente.

Preliminarmente, si deve valutare l'esistenza di eventuali profili di inconferibilità/incompatibilità previsti dalle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 in materia sanitaria

Sul punto soccorre la determina 28 ottobre 2015 concernente il Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2015, che nella sezione dedicata alla "Sanità" individua gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) quali soggetti che debbano essere ricompresi nelle "aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale" che sono, quindi, tenuti all'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

L'art. 8, co. 5 del decreto legislativo n. 39/2013 prevede che: «Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL».

Da ciò ne discende che le ipotesi di inconfiribilità previste dal legislatore attengono unicamente alle figure del direttore generale, amministrativo o sanitario dell'ente sanitario comunque denominato e non anche alla figura del presidente dello stesso.

Di seguito si analizzano ulteriori eventuali ipotesi residuali di inconfiribilità/incompatibilità che non fanno riferimento al settore sanitario, in quanto applicabili.

L'art. 7, co.1 lett. c) del decreto legislativo n. 39/2013 stabilisce che: «A coloro che.....nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione....non possono essere conferiti: c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale».

In maniera speculare, l'art. 11, comma 2 lett. b) del citato decreto 39/2013 sancisce l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione e l'incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale.

Per veder verificate tale ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità bisogna preliminarmente analizzare se l'incarico di presidente dell'Ente pubblico posto all'attenzione dell'Autorità sia annoverabile nella definizione dell'art. 1, co. 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, a tenore del quale per "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, si intendono «gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Dall'analisi della normativa di riferimento, afferente all'organizzazione dell'Ente pubblico e, in particolare, dalla lettura della legge regionale della Regione Abruzzo n. 41 del 2015, così come modificata dalla legge regionale n. 6 del 24 marzo 2015 emerge che tutto i poteri gestionali diretti sono in capo al Direttore generale dell'Ente (art. 13). Il Presidente, ai sensi dell'art. 11 della citata normativa, "esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento".

Allo stesso modo dispone, altresì, la legge regionale n. 2 del 2015 della regione Molise, concernente il "riordino dell'Istituto zoo profilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, G. Caporale", nel prevedere all'art. 13 che in capo al Direttore generale dell'Ente sono radicati tutti i poteri gestionali diretti.

Alla luce di ciò, non pare integrarsi, quindi, un elemento strutturale delle fattispecie sopra richiamate, in tema di inconfiribilità/incompatibilità richiesto dalle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 gennaio 2016

Il Segretario, Maria Esposito